



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.comune.bagnoliirpino.av.it
sindaco@bagnoli-laceno.it

COPIA

Ordinanza n. 2 in data 09-01-2022	Oggetto: ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE E PREVENTIVE TEMPORANEE, RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
--	---

IL SINDACO

Dr. FILIPPO NIGRO

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;

VISTO l'art. 1 "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale" del Decreto suddetto che stabilisce che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 a firma del Presidente della Regione Campania;

VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2022 che ha introdotto una serie di nuove misure e novità per arginare l'enorme numero di contagi che si registra in questi giorni;

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che l'epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce dell'elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi, dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;

RILEVATO che anche nella Provincia di Avellino permangono dati allarmanti in ordine alla diffusione del contagio, in presenza di varianti, con indice di positività molto elevato e stress nei reparti ospedalieri, con l'aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi della "quarta ondata" di contagi, con picchi di incremento anche in ragione del maggior grado di contagiosità delle "varianti" di SARS-COV 19 ;

PRESO ATTO della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai cittadini;

TENUTO CONTO che lo stesso Istituto Superiore della Sanità ha invitato, anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, ad una riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità;

VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, tutte le misure più idonee e puntuali in grado di contrastare più efficacemente possibile la diffusione del COVID19;

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni di legge, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;

PRESO ATTO che la curva del contagio attuale dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti con RT preoccupante e che stiamo assistendo all'evolversi di una situazione epidemiologica, che denota una diffusione "robusta e vigorosa" e tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre, ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto della salute delle persone;

PRESO ATTO, altresì, degli accertati casi di positività registrati, e che è opportuno perseverare nell'adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale rispetto delle indicazioni dell'I.S.S. "di mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità";

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza anche nella scuola secondaria di secondo grado, presente sul territorio comunale, per il periodo 10 gennaio 2022 - 22 gennaio 2022, con riapertura in presenza il 24 gennaio 2022, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998, in particolare l'art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento fisico e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID -19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella popolazione;

CONSIDERATO CHE

- nelle ultime settimane nell'ambito del territorio comunale si sta registrando un aumento esponenziale del numero dei contagi da COVID-19;

- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;

- si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;

- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza Dispositivi di Protezione Individuale;

- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 7/01/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

TENUTO CONTO dell'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTA l'incidenza dei casi positivi riscontrati sul territorio comunale nel periodo dal 1° gennaio 2022, così come evidenziato anche dalla piattaforma della Regione Campania;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali volte al contenimento del rischio, ad oggi estremamente elevato, di diffusione del virus SARS-Covid-19 ed in particolare delle sue varianti all'interno della popolazione comunale ed in particolare di quella scolastica, e comunque a tutela della sanità pubblica complessivamente intesa;

RITENUTO in particolare di dover procedere, a conferma ed integrazione della ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 adottata dal Presidente della Giunta Regionale Campania, alla sospensione delle attività didattiche e scolastiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in ragione della diffusa difficoltà da parte degli Istituti Scolastici Locali e dell'ASL territorialmente competente ad assicurare il rispetto delle recenti misure statali adottate con il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, nelle more che sia dia corso e porti a termine la preannunciata campagna vaccinale rivolta alla popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

RITENUTO, altresì, di dover disporre la sospensione per un periodo limitato delle attività didattiche e scolastiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, in attesa che si porti definitivamente a compimento la campagna vaccinale della popolazione studentesca interessata e sia effettuato uno screening completo della medesima popolazione, composta da studenti provenienti per giunta dai Comuni limitrofi ed anche da altre Regioni, nonché in attesa che sia garantito un sistema di tracciamento dei casi di positività e degli stretti contatti che consenta lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, e per le motivazioni in premessa citate, fino a nuove disposizioni:

- ✓ la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 10 al 29 gennaio 2022 nonché la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado, presente sul territorio di questo Ente, dal 10 al 22 gennaio 2022. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori

o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

- ✓ la sospensione del mercato settimanale per i giorni 12 e 19 gennaio 2022;
- ✓ che fino al 30 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all'aperto, è fatto divieto di svolgimento di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implicino assembramenti in spazi aperti o comunque qualsiasi altra manifestazione che possa dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- ✓ medesimo divieto fino al 30.01.2022 anche in locali privati e non;
- ✓ la chiusura, fino al 30.01.2022 dei parchi pubblici presenti sul territorio;

RICORDA

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Il personale della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa eseguibile a far data dal 10.01.2022.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia inviata alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, alla Regione Campania, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale e al Dirigente Scolastico;
- sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale fino alla data di scadenza del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 09-01-2022

IL SINDACO
f.to Dr. FILIPPO NIGRO